



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2021/2022
n. 55 del 3 febbraio 2022

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA
DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA**

IL RETTORE

- Visto** il Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e in particolare l'art. 42;
- Vista** la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche in materia di Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del giorno 12 gennaio 2022;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 gennaio 2022;
- Ritenuto** necessario emanare il suindicato Regolamento;

DECRETA

È emanato il Regolamento per la nomina a cultore della materia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento per la nomina a cultore della materia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Roma, 3 febbraio 2022

Il Direttore Generale
Amministratore Delegato
Dott. Andrea Rossi



Il Rettore
Prof. Raffaele Calabrò

REGOLAMENTO PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina e le attività del Cultore della materia.

Art. 2 – Funzioni

Per “Cultore della materia” si intende un esperto non appartenente ai ruoli del personale universitario (professore di prima e seconda fascia e ricercatore a tempo indeterminato e determinato), che abbia acquisito documentate esperienze e peculiari competenze.

In virtù delle esperienze di cui al precedente comma, il Cultore della materia può essere abilitato dalla Facoltà Dipartimentale che attribuisce la nomina, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e delle Commissioni di Laurea, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Il Cultore della materia può affiancare ma non sostituire il docente con incarico di insegnamento, nell'erogazione della didattica. Per tali attività, al cultore della materia è consentito l'utilizzo dell'account istituzionale e l'accesso a tutti i servizi destinati al personale dell'Università.

Le attività connesse alla nomina di cultore della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.

Art. 3 – Requisiti

La qualifica di Cultore della materia può essere attribuita a soggetti in possesso, da almeno 3 anni, del titolo di laurea magistrale o equivalente. I candidati a cultore della materia devono altresì possedere almeno uno dei seguenti altri requisiti:

- essere in possesso di: Dottorato di Ricerca o Assegno di Ricerca o Specializzazione in tematiche congruenti a quella per la quale si richiede la qualifica di cultore della materia;
- essere in possesso della qualifica di Ricercatore di Ente di Ricerca pubblico, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza;
- avere maturato una comprovata esperienza nella disciplina di riferimento.

Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso ai sensi del presente articolo **devono essere congruenti** con l'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione di tale qualifica.

Art. 4 - Procedura di nomina

La qualifica di Cultore della materia è attribuita dal Consiglio della Facoltà Dipartimentale su proposta del Presidente del Corso di Laurea o Laurea Magistrale a cui afferisce l'insegnamento nell'ambito della



quale il Cultore della materia svolgerà la propria attività, comunque entro la data di inizio di ciascun semestre di erogazione della didattica e secondo il modello di cui all'Allegato A.

La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:

- a) dichiarazione di disponibilità di cui all'Allegato B, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare di:
 - possedere i requisiti previsti dall'art.3;
 - essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia;
 - aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
 - non essere iscritto a corsi di laurea / laurea magistrale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
 - non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
 - non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari;
 - rispettare nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 2, le disposizioni del Codice Etico e della Carta delle Finalità dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
 - accendere, entro 3 giorni dalla nomina di Cultore della materia, una polizza per la copertura di eventuali danni derivanti da infortuni che dovessero occorrergli presso strutture proprie dell'Università Campus Bio-Medico di Roma nell'espletamento delle attività all'art. 2 del presente Regolamento;
 - di essere consapevole che l'attività non prevede alcun compenso aggiuntivo e non può essere assimilata in alcun modo all'attività di docenza in ambito universitaria.
- b) curriculum vitae dell'interessato che illustri, gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli scientifici posseduti;
- c) copia di un documento di identità;
- d) elenco delle eventuali pubblicazioni;
- e) eventuali altri titoli.

Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale può, con delibera motivata, revocare l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

Art. 5 - Durata e rinnovo della qualifica

La qualifica di Cultore della materia ha validità per un solo anno accademico ed è rinnovabile secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 6 - Elenco dei Cultori

Presso la Segreteria di ciascuna Facoltà Dipartimentale è istituito un registro digitale che riepiloga, per ciascun anno accademico, le generalità del Cultore, il docente proponente, la data della delibera del Consiglio della Facoltà Dipartimentale.



La Segreteria di ciascuna Facoltà Dipartimentale è tenuta altresì a dare comunicazione della delibera di nomina o revoca alla segreteria didattica del corso di studio proponente e all'Area del Personale, entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

Art. 7 - Uso della qualifica

Il Cultore della materia può far parte delle commissioni degli esami di profitto laurea per gli insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica, nonché per gli esami di laurea. La nomina a Cultore della materia non dà diritto in ordine all'accesso ai ruoli della carriera universitaria. Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia" soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte della Facoltà Dipartimentale e con l'indicazione dell'insegnamento.

Art. 8 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione del presente Decreto.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Didattico di Ateneo.






ALLEGATO A

Modulo di presentazione della proposta di nomina di cultore della materia

Il sottoscritto Prof. _____, in qualità di Presidente
del Corso di Laurea/Laurea Magistrale _____
della Facoltà Dipartimentale in _____ su
richiesta del docente _____ titolare dell'insegnamento
_____ SSD _____

propone

la nomina del dott. _____ quale
Cultore della materia per l'insegnamento _____ SSD _____

In fede

Roma, _____



ALLEGATO B

Dichiarazione di disponibilità

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

DICHIARA

- di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio di cui all'art. 3 del "Regolamento per la nomina a Cultore della materia";
- di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia per l'anno accademico 20___/20___ presso: Corso di Laurea/ Laurea Magistrale _____ Facoltà Dipartimentale di _____ in relazione all'insegnamento _____SSD _____;
- di aver preso visione del Regolamento dell'Università Campus Bio-Medico di Roma sul Cultore della materia e di accettarlo in ogni sua parte;
- non essere iscritto a corsi di laurea / laurea magistrale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma
- di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- di non essere incorso, nel corso della carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale;
- di aver preso visione della Carta delle Finalità e del Codice Etico in vigore presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma e di impegnarsi al loro rispetto;
- di impegnarsi ad accendere, entro 3 giorni dalla nomina di Cultore della materia, una polizza per la copertura di eventuali danni derivanti da infortuni che dovessero occorrergli presso strutture proprie dell'Università Campus Bio-Medico di Roma nell'espletamento delle attività all'art. 2 del presente Regolamento;
- di essere consapevole che la nomina non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo né ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della carriera universitaria.

ALLEGA alla presente:

- *curriculum vitae* che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e scientifici posseduti;
- copia di un documento di identità (patente o carta di identità);
- elenco delle eventuali pubblicazioni;
- altri titoli: _____

In fede

Roma, _____

